

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1730

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, GREGGI, FRANCHI, ZANFAGNA

Presentata il 20 maggio 1980

Norme per l'adeguamento delle pensioni dei segretari comunali e provinciali, collocati a riposo nel periodo 1° gennaio 1975 - 1° luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ritiene normalmente che il trattamento pensionistico, nella grande e discriminatoria confusione del settore, sia in genere di gran lunga più favorevole per coloro che raggiungono la quiescenza in date a noi sempre più vicine grazie, in primo luogo, ai successivi ed illegittimi sbarramenti posti per i miglioramenti concessi con decorrenza da date fisse.

Ora, invece, intendiamo sottoporre alla vostra attenzione un caso altrettanto assurdo, ma diametralmente opposto, per cui, fra due persone con eguale anzianità e con identica retribuzione al momento del collocamento a riposo, si ha una differenza nell'ammontare della pensione del

ben 43 per cento in danno di colui che sia andato in quiescenza nel 1978 rispetto al collega che ha avuto la buona sorte di cessare dal rapporto di lavoro nel periodo che va dal 1° gennaio del 1973 al 31 dicembre del 1974.

Questo assurdo colpisce la benemerita categoria dei segretari comunali e provinciali che si trovano nella seguente anomala situazione:

a) dal 1° gennaio del 1973 al 30 giugno 1978 i segretari comunali e provinciali in servizio non hanno goduto di alcun miglioramento retributivo;

b) invece, nello stesso periodo, le pensioni per coloro che andavano in quiescenza

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

za in questo periodo sono state adeguate alla dinamica delle retribuzioni;

c) in tal modo negli anni considerati le pensioni sono aumentate secondo il seguente meccanismo differenziale:

1) per le cessazioni dal servizio, fra il 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, gli istituti di previdenza hanno applicato il seguente aumento:

sulle prime lire 3.000.000 il 15 per cento;

da 3.000.001 a 6.000.000 il 10 per cento;

per la quota oltre 6.000.000 il 3 per cento.

In base all'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e con le limitazioni di cui al quinto comma della legge 3 giugno 1975, n. 160, che esclude la perequazione automatica delle pensioni aventi una decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello in cui hanno effetto gli aumenti, sulla pensione aggiornata sono state concesse le seguenti maggiorazioni percentuali:

6,9 per cento dall'1 gennaio 1976 esclusi i pensionati nel 1975;

5,10 per cento dall'1 gennaio 1977 esclusi i pensionati nel 1976;

9,2 per cento dall'1 gennaio 1978 esclusi i pensionati nel 1977;

2,9 per cento dall'1 gennaio 1979 esclusi i pensionati nel 1978;

2,9 per cento dall'1 gennaio 1980.

Si esamini ora, nell'allegato prospetto, le pensioni maturate al 1° gennaio 1980 da cinque ex segretari, di pari grado e con identica anzianità di servizio e retribuzione, collocati però a riposo in tempi diversi, compresi tra il 2 gennaio 1973 ed il 1° luglio 1978.

Si potrà così constatare che fra i segretari collocati a riposo nel periodo 2 gennaio 1973 - 31 dicembre 1974 e quelli cessati dal servizio tra il 1° gennaio 1975 ed il 1° luglio 1978 (non si ipotizzano casi per il tempo successivo poiché dal 1° gennaio 1978 opera il nuovo contratto) sui secondi gravano inconcepibili riduzioni economiche che, progressivamente, raggiungono lire 2.595.000, pari al 43 per cento dell'assegno di pensione iniziale di lire 6.000.000, assunto per tutti come base di raffronto.

E tale divario si andrà accentuando sempre più nel tempo ove si consideri che gli aumenti, con la legislazione vigente, operano sul maturato.

Si tratta di una macroscopica distorsione di quella che era la volontà del legislatore in quanto duramente punisce un contingente di pensionati la cui posizione deve essere sanata.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi, con il loro voto vorranno rendere possibile questo atto di giustizia.

TABELLA

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto comparativo di situazioni pensionistiche, maturate alla data del 1° gennaio di servizio e retribuzione, disciplinati in servizio da identica normativa sul loro stato 2 gennaio 1973

Periodo di collocamento a riposo	Assegno pensionabile iniziale	Perequazione automatica delle pensioni alla dall'adeguamento, le pensioni aventi decorrenza ha effetto l'aumento (articolo 10				
		Articolo 25 legge n. 177 del 29 aprile 1976			Articolo 3 legge n. 177 del 29 aprile 1976	
		15% sui primi tre milioni	10% sulla eccedenza	Assegno risultante	6,9% dal 1° gennaio 1976	Assegno risultante
1	2	3	4	5	6	7
A) Dal 2 gennaio 1973 al 31 dicembre 1974	6.000.000	450.000	300.000	6.750.000	466.000	7.216.000
B) Dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975	6.000.000	—	—	—	—	—
C) Dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976	6.000.000	—	—	—	—	—
D) Dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977	6.000.000	—	—	—	—	—
E) Dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978	6.000.000	—	—	—	—	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1980, fra cinque segretari comunali e provinciali di pari grado e con pari anzianità giuridico-economico, collocati a riposo in vari momenti del periodo compreso tra il 1° luglio 1978

dinamica delle retribuzioni, che esclude però compresa nell'anno anteriore a quello in cui legge 3 giugno 1975, n. 160)

Decreto ministeriale 1° dicembre 1976		Decreto ministeriale 2 novembre 1977		Articolo 18 legge finanziaria n. 843 del 1978				
5,10% dal 1° gennaio 1977	Assegno risultante	9,2% dal 1° gennaio 1978	Assegno risultante	2,9% dal 1° gennaio 1979	Assegno risultante	2,9% dal 1° gennaio 1980	Assegno risultante	Differenza rispetto ad A
8	9	10	11	12	13	14	15	16
368.000	7.584.000	698.000	8.282.000	240.000	8.522.000	247.000	8.769.000	
—	6.306.000	580.000	6.886.000	200.000	7.086.000	205.000	7.291.000	-1.478.000
—	—	552.000	6.552.000	190.000	6.742.000	196.000	6.937.000	-1.832.000
—	—	—	—	174.000	6.174.000	179.000	6.353.000	-2.416.000
—	—	—	—	—	6.000.000	174.000	6.174.000	-2.595.000

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni dei segretari comunali e provinciali, cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 1° luglio 1978, sono rivalutate in base alle norme previste per i segretari comunali e provinciali collocati a riposo tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1974.

ART. 2.

La Cassa di previdenza degli enti locali provvede, tramite gli uffici provinciali del tesoro, all'adeguamento delle pensioni stesse concedendo, dalle date di collocamento a riposo, gli aumenti di cui all'articolo 25, comma primo, ultimo capoverso, della legge 29 aprile 1976, n. 177, con le seguenti maggiorazioni percentuali sull'importo delle pensioni aggiornate: 6,9 per cento dall'1 gennaio 1976; 5,10 per cento dall'1 gennaio 1977; 9,2 per cento dall'1 gennaio 1978; 2,9 per cento dall'1 gennaio 1979; 2,9 per cento dell'1 gennaio 1980.